

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Zabrus Siret SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Causa C-81/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Diritto al rimborso dell'IVA — Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa — Normativa nazionale — Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale — Esclusione — Principio di effettività — Neutralità fiscale — Certezza del diritto]

(2018/C 211/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Zabrus Siret SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Dispositivo

Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 26 aprile 2018 — Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Commissione europea, SES Astra

(Cause riunite C-91/17 P e C-92/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) — Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre — Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno — Nozione di «aiuto di Stato» — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Definizione — Margine di discrezionalità degli Stati membri)

(2018/C 211/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti), SES Astra (rappresentanti: F. González Díaz e V. Romero Algarra, abogados)

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Cellnex Telecom SA e la Telecom Castilla-La Mancha SA sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.04.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-97/17) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Protezione della natura — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zona di protezione speciale (ZPS) — Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva 2009/147 — Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) — ZICU Rila — Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS)

(2018/C 211/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva, agenti)

Dispositivo

- 1) *Avendo omissis di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli che comprende il massiccio del Rila come zona di protezione speciale, la Repubblica di Bulgaria non ha classificato i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-66/18)

(2018/C 211/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e Talabér-Ritz K, agenti)

Convenuta: Ungheria